



## **Proposta di modifica alla Convenzione stipulata con Geovest s.r.l.**

### **Art. 4 della Convenzione: “Durata dell’affidamento”**

*“La durata dell’affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, è soggetta alle verifiche di mantenimento dei requisiti specifici e generali concernenti l’affidamento diretto.*

*In particolare, ai sensi di quanto previsto nella deliberazione regionale n° 1550/03, il Gestore affidatario “in house” del servizio sarà sottoposto a controllo vincolante sulle modalità di svolgimento del servizio, con specifico riferimento al raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nel primo anno di gestione. Per gli anni successivi al primo, il controllo avverrà annualmente nel periodo di prima attivazione, e a cadenza triennale, a partire dal 4° anno.*

*La gestione sarà, inoltre, sottoposta ad una verifica complessiva di permanenza delle condizioni generali afferenti alle modalità di gestione mediante affidamento diretto nel territorio dell’ATO 5, in occasione della scadenza degli affidamenti del servizio relativi agli altri gestori che operano nell’ambito.*

*Nel caso in cui il sistema del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio, a seguito delle verifiche e delle valutazioni suddette, dovesse modificarsi, l’Agenzia dovrà darne comunicazione almeno sei mesi prima.*

*Il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore.”*

### **Art. 15 della Convenzione: “ Passaggio da Tassa a Tariffa”**

Ultimo capoverso:

*“Entro il 30 novembre di ogni anno il Gestore dovrà trasmettere all’Agenzia, sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima, le simulazioni tariffarie concordate e avallate dalle Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo di prevedere una loro applicazione per l’anno successivo;”*

estensore Marco Morselli	versione del <b>13-12-2006</b>	revisione <b>0</b>	approvazione Assemblea 21/12/2006
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---



### **Art. 17 della Convenzione: “Indicatori e livelli di qualità del servizio”**

Quarto capoverso:

*“Per il monitoraggio, il controllo e l’analisi di congruità del livello di servizio, il Gestore è tenuto a predisporre annualmente, entro il 31 maggio, una Relazione di Rendicontazione e a compilare il Data Base contenente gli indicatori di controllo, predisposto dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 64 del Disciplinare Tecnico”.*

### **Art. 18 della Convenzione: “Revisione del costo del servizio”**

Secondo capoverso:

*“Annualmente, entro il 31 maggio, il Gestore si impegna a fornire all’Agenzia il Data Base compilato di cui all’art. 17 riferito all’esercizio precedente, nonché la Relazione di Rendicontazione....”*

### **Art. 19 della Convenzione: “ Revisioni e varianti al Piano”**

Primo capoverso

*“...La revisione del Piano e, conseguentemente, del costo del servizio, avverrà entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Il programma degli interventi sarà definito di concerto con le Amministrazioni Comunali costituenti l’Agenzia. L’Agenzia si impegna a fornire al Gestore le eventuali modifiche da apportare al servizio per il periodo successivo. Prendendo atto di tali modifiche il Gestore formula una previsione di stima delle attività e dei corrispettivi che sottopone preventivamente all’Agenzia e successivamente discute con le Amministrazioni Comunali al fine di consegnare alla medesima entro il 30 novembre di ogni anno le versioni concordate con i Comuni mediante avallo per l’attività relativa alla revisione del Piano di Ambito*

### **Art. 23 della Convenzione: “ Controllo da parte dell’Agenzia”**

Secondo capoverso:

*Eliminato: “Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a sottoporre ogni anno a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.”*

estensore Marco Morselli	versione del <b>13-12-2006</b>	revisione <b>0</b>	approvazione Assemblea 21/12/2006
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---



Terzo capoverso:

*“Per permettere l’applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige ogni anno e trasmette all’Agenzia entro il 31 maggio il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere”.*

Penultimo capoverso:

*Eliminato: “Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti abilitati da comunicare all’Agenzia e ad adottare, qualora applicabile, il sistema di qualificazione previsto dall’art. 15 del D.lgs 17 marzo 1995 n. 158 “Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 98/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi”. La certificazione dovrà in particolare accertare che i servizi prestati e le opere realizzate in esecuzione del Piano d’Ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell’arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici”.*

estensore <b>Marco Morselli</b>	versione del <b>13-12-2006</b>	revisione <b>0</b>	approvazione Assemblea 21/12/2006
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---